

## Regolamento della Commissione di Conciliazione

**Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Udine, ritenuta l'opportunità di regolamentare l'attività della Commissione di Conciliazione istituita nel proprio seno; delibera la costituzione della Commissione di Conciliazione come da Regolamento di n. 11 articoli, che fa parte integrante della presente deliberazione.**

1. È istituita presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Udine una Commissione di Conciliazione formata da tre membri aventi la qualifica di Consiglieri dell'Ordine in carica, ad uno dei quali è demandato il compito di presiederla.
2. La Commissione viene nominata per la durata della tornata consiliare, e viene reintegrata ove, per qualsiasi causa, resti incompleta.
3. La Commissione è investita delle questioni per le quali l'Avvocato, a sensi dell'art. 22 Codice Deontologico Forense, è tenuto a informare il Consiglio dell'Ordine per consentire un tentativo di conciliazione.
4. La Commissione promuove, inoltre, d'ufficio il tentativo di conciliazione allorché la controversia, circoscritta ad Avvocati iscritti all'Ordine, riguardi questioni attinenti diritti o interessi disponibili e la cui soluzione extradisciplinare non comporti in alcun modo nocimento per il prestigio e l'immagine dell'Avvocatura.
5. La Commissione promuove, altresì, il tentativo di conciliazione allorché il Consiglio dell'Ordine ne sia espressamente richiesto dalla Parte privata esponente sia su questioni in materia disciplinare che, anche non circoscritte ad Avvocati, abbiano comunque le caratteristiche di cui all'art. 4, sia su questioni attinenti i compensi professionali richiesti dall'Avvocato.
6. L'assegnazione alla Commissione di Conciliazione delle questioni da trattare a sensi degli artt. 3, 4 e 5 è disposta direttamente dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, salvo che lo stesso ritenga di previamente sottoporre il caso alla deliberazione del Consiglio dell'Ordine.
7. Della comparizione delle Parti avanti la Commissione, ovvero al componente della stessa delegato, nonché della mancata comparizione viene redatto verbale. A conclusione della seduta viene dato atto della conclusione, anche infruttuosa, del tentativo di conciliazione.
8. Del verbale viene rilasciata copia a ciascuna delle Parti.
9. Nel caso di esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione, la Parte avente interesse può vincolare le dichiarazioni orali verbalizzate o le dichiarazioni scritte da essa comunque rese alla regola di cui all'art. 28 Codice Deontologico Forense, ove non direttamente applicabile.
10. Nel caso in cui l'esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione sia stato preceduto da un esame di merito della questione controversa, pur finalizzato al limitato compito della Commissione, i componenti della stessa che si siano espressi nel merito si astengono dal partecipare in veste di membri di collegio giudicante al procedimento disciplinare in cui sia trattata la medesima questione ovvero dal prendere parte ad adempimenti istituzionali, quali, esemplificativamente, il parere di congruità sulle parcelle esaminate in sede di conciliazione.
11. Entro il mese di gennaio di ogni anno la Commissione di Conciliazione presenta al Presidente del Consiglio dell'Ordine un sintetico rapporto sulle questioni trattate nell'anno precedente.